

193.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>legge nn. 3024-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3147</b> .....	8
Missioni valevoli nella seduta del 26 settembre 2002 .....	3	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	8
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 2 – Articolo unico, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	8
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Annunzio) .....	5	<b>Disegno di legge n. 2031-ter</b> .....	56
Nomina ministeriale (Comunicazione) .....	7	(Sezione 1 – Articolo unico, emendamenti e subemendamenti) .....	56
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo .....	7	(Sezione 2 – Ordini del giorno) .....	64
Atti di controllo e di indirizzo .....	7	<b>Disegno di legge n. 1798</b> .....	68
<b>Proposta di legge S. 1578 (approvata dal Senato) nn. 3104 ed abbinate proposte di</b>		(Sezione 1 – Questione pregiudiziale) .....	68

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 26 settembre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicchitto, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Fratini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Micciché, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiaco, Rosso, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viezpoli, Vietti, Violante.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 25 settembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FATUZZO e CATANOSO: « Modifica dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta » (3186);

FATUZZO e CATANOSO: « Modifica dell'articolo 100 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di revoca dei segretari comunali e provinciali » (3187);

GUIDO DUSSIN ed altri: « Concessione di un contributo alla regione Veneto per la tutela e la valorizzazione delle Ville venete » (3188);

TANZILLI: « Modifiche all'articolo 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in materia di valutazione interna degli atenei » (3189);

GIULIO CONTI: « Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali destinate alla ricerca scientifica in campo oncologico » (3190);

PATARINO: « Disposizioni per la perequazione del trattamento economico del personale dirigente dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare nonché delle Forze armate » (3191);

CORDONI: « Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici » (3192).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di disegni di legge.**

In data 25 settembre 2002 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dal ministro delle comunicazioni:*

« Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della

RAI S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione » (3184);

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'economia e delle finanze:*

« Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo » (3185).

Saranno stampati e distribuiti.

#### **Trasmissione dal Senato.**

In data 25 settembre 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 848. — « Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro » (*approvato dal Senato*) (3193).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *I Commissione (Affari costituzionali):*

GHIGLIA ed altri: « Modifica all'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, concernente gli accessori di servizio in dotazione agli agenti di polizia municipale » (2822) *Parere della V Commissione.*

##### *II Commissione (Giustizia):*

ANNUNZIATA ed altri: « Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, concernenti

l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle associazioni senza scopo di lucro » (2338) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

GRILLINI ed altri: « Disposizioni in materia di istituzione del Registro delle unioni civili di coppie dello stesso sesso o di sesso diverso e di possibilità per le persone dello stesso sesso di accedere all'istituto del matrimonio » (2982) *Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.*

##### *IV Commissione (Difesa):*

BRIGUGLIO: « Disposizioni in favore degli ufficiali di complemento della Marina militare arruolati nei corsi preliminari navali » (2916) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).*

##### *V Commissione (Bilancio):*

ANNUNZIATA: « Disposizioni per lo sviluppo economico della costa di Amalfi e per la sua tutela e valorizzazione » (3026) *Parere delle Commissioni I, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

##### *VII Commissione (Cultura):*

ABBONDANZIERI ed altri: « Istituzione del parco archeologico, storico e culturale di Sentinum, Suasa e Ostra » (1339) *Parere delle Commissioni I, V, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*

##### *X Commissione (Attività produttive):*

MARTINELLI ed altri: « Norme per l'individuazione degli organismi abilitati alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione » (2957) *Parere delle*

*Commissioni I, II, V, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CRISCI ed altri: « Nuova disciplina dei giochi da intrattenimento e da vincita lecita controllata » (3073) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XIV.*

*XI Commissione (Lavoro):*

BATTAGLIA: « Nuove norme sulla mutualità volontaria integrativa » (134) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PEZZELLA: « Disposizioni in favore degli studenti universitari e dei neolaureati » (2904) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

CANNELLA ed altri: « Modifica all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate » (2915) *Parere delle Commissioni I e XII;*

GUIDO ROSSI: « Interventi per agevolare l'impresa artigiana » (3072) *Parere delle Commissioni I e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

*XII Commissione (Affari sociali):*

GRILLINI ed altri: « Norme in materia di procreazione medicalmente assistita e di clonazione terapeutica » (2984) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 luglio 2002, sono

state pubblicate le seguenti proposte e i seguenti atti preparatori di atti normativi comunitari, che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 40/2002, del 22 aprile 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (*GUCE C 170 E*) — *alla IX Commissione (Trasporti);*

Posizione comune (CE) n. 41/2002, del 25 aprile 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (*GUCE C 170 E*) — *alla VIII Commissione (Ambiente);*

Posizione comune (CE) n. 42/2002, del 27 maggio 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di preven-

zione dell'inquinamento provocato dalle navi (*GUCE C 170 E*) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

Posizione comune (CE) n. 43/2002, del 27 maggio 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'assicurazione sulla vita (rifusione) (*GUCE C 170 E*) — *alla VI Commissione (Finanze)*;

Posizione comune (CE) n. 44/2002, del 27 maggio 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (*GUCE C 170 E*) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2002)51) — Proposta di direttiva del Consiglio recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (*GUCE C 181 E*) — *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

(COM(2002)101) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali (*GUCE C 181 E*) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2002)119) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (*GUCE C 181 E*) — *alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive)*;

(COM(2002)139) — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla

protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (*GUCE C 181 E*) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

(COM(2002)148) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (*GUCE C 181 E*) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002)147) — Proposta di regolamento del Consiglio che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci importate con certificati di aeronavigabilità (*GUCE C 181 E*) — *alla VI Commissione (Finanze)*;

(COM(2002)136 – 2001/0027(CNS)) — Proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce, in occasione della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari della Commissione delle Comunità europee (*GUCE C 181 E*) — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

(COM(2002)136 – 2002/0069(CNS)) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea (*GUCE C 181 E*) — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

(COM(2002)136 – 2002/0070(CNS)) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari e di agenti temporanei dei Gruppi politici del Parlamento europeo (*GUCE C 181 E*) — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

(COM(2002)136) — Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e

alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (*GUCE C 181 E*) — alla XIV Commissione (*Politiche dell'Unione europea*);

(COM(2002)136 — 2001/0028(CNS)) — Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (*GUCE C 181 E*) — alla XIV Commissione (*Politiche dell'Unione europea*);

(COM(2002)167) — Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 517/94 che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (*GUCE C 181 E*) — alla X Commissione (*Attività produttive*).

#### **Comunicazione di una nomina ministeriale.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 settembre 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla conferma della nomina a commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del

territorio del comune di Castelvoturno (Caserta), del prefetto dottor Giancarlo TREVISONE.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla VI Commissione permanente (Finanze) e alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

#### **Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.**

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 settembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998 n. 76, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2002 (**141**).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 ottobre 2002.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 1578 — SENATORE CIRAMI:  
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 45, 46, 47, 48 E 49 DEL  
CODICE DI PROCEDURA PENALE (APPROVATA DAL SE-  
NATO) (3102) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE  
NN. 3024-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-  
3116-3117-3118-3119-3120-3121-3147**

**(A.C. 3102 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI  
EMENDAMENTI PRESENTATI**

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

**PARERE CONTRARIO**

sugli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02 Leoni, in quanto, attribuendo risorse finanziarie ad un provvedimento che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, non risultano conformi alla vigente disciplina contabile;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 3102-A — Sezione 2)**

**ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. — (*Casi di rimessione*). — 1. In ogni stato e grado del processo di merito,

quando la sicurezza o l'incolumità pubblica sono pregiudicate da situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, ovvero per legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11 ».

2. L'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 46. — (*Richiesta di rimessione*). — 1. La richiesta è depositata con i documenti che vi si riferiscono nella cancelleria del giudice ed è notificata entro dieci giorni a cura del richiedente alle altre parti. Entro i quindici giorni successivi, a pena di decadenza, le altre parti possono aderire alla richiesta o opporvisi, dedurre motivi, presentare documenti, formulare osservazioni ed indicare ulteriori elementi di fatto.

2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.

3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati o presentati dalle altre parti, nonché con le deduzioni, le osservazioni e i rilievi indicati nel comma 1, oltre alle osservazioni eventualmente formulate dal giudice medesimo.

4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta ».

3. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 47. — (*Effetti della richiesta*). — 1. In seguito alla presentazione della richiesta di remissione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

2. Si applica l'articolo 159 del codice penale.

3. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi quando la richiesta di remissione è proposta dall'imputato, dalla presentazione della richiesta fino a che non sia intervenuta la decisione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 304 ».

4. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 48. — (*Decisione*). — 1. La Corte di cassazione decide in udienza pubblica in contraddittorio tra le parti.

2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata immediatamente al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato.

3. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

4. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono

essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 1.000 a euro 5.000 ».

5. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — (*Nuova richiesta di remissione*). — 1. Anche quando la richiesta di remissione è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di remissione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se la richiesta di remissione costituisce riproposizione di una precedente già respinta ed è fondata sui medesimi motivi il processo non si sospende ».

6. La presente legge si applica anche ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 1

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. — 1. All'articolo 45 del codice di procedura penale, è premesso il seguente:

« ART. 44-bis. - 1. L'istituto della remissione ha carattere eccezionale ed il processo riprende, in ogni caso, entro tre mesi dalla richiesta di remissione ».

**01. 01.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cermigna, Mascia, Abbondanzieri.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. (*Casi di rimessione*). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, sino a quando non sia iniziata la discussione finale, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11. »

1. **97.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cermigna, Mascia, Adduce.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. (*Casi di rimessione*). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza e l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice designato a norma dell'articolo 11. »

1. **98.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cermigna, Mascia, Angioni.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. (*Casi di rimessione*). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali oggettivamente tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice designato a norma dell'articolo 11. »

1. **99.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cermigna, Mascia, Albonetti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. (*Casi di rimessione*). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, ovvero della persona offesa, rimette il processo ad altro giudice designato a norma dell'articolo 11. »

1. **100.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cermigna, Mascia, Amici.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. (*Casi di rimessione*). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione dell'organo giudicante sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice designato a norma dell'articolo 11. »

1. **101.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cermigna, Mascia, Agostini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. All'articolo 45 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività svolte nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti ovvero che risultino promosse, sostenute o favorite direttamente o indirettamente dalla parte che ha proposto la richiesta di rimessione. »

1. **102.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cermigna, Mascia, Bandoli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Il comma 1 dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice che procede ed è

notificata entro dieci giorni a cura del richiedente alle altre parti. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione analitica di tutti gli elementi di fatto, con l'indicazione delle relative fonti di prova, che rendono concreto, grave e attuale il pericolo di cui all'articolo 45. »

1. **103.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cermigna, Mascia, Roberto Barbieri.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 46 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« 2. La richiesta dell'imputato o della persona offesa è sottoscritta personalmente dall'interessato o da un suo procuratore speciale.

3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni. Altre osservazioni e memorie possono essere trasmesse direttamente alla Corte di cassazione dalle parti entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 1. »

1. **104.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cermigna, Mascia, Battaglia.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 47. (*Effetti della richiesta*). - 1. La richiesta di rimessione non sospende il processo. Tuttavia, a seguito della presentazione della richiesta di rimessione, il giudice che procede può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

2. Qualora il processo non sia sospeso e il giudice dell'udienza preliminare prov-

veda ad emettere il decreto che dispone il giudizio o sentenza, ovvero il giudice del dibattimento provveda ad emettere sentenza, tutti i provvedimenti perdono immediatamente efficacia ove la Corte di cassazione accolga la richiesta di rimessione del processo ad altro giudice.

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato.

5. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dall'imputato, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi sino al termine previsto dal comma 4. Essi cominciano nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso del mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato.

6. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 304. »

**1. 105.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Bellini.

*Sostituirlo il seguente:*

ART. 1. — 1. Il comma 1 dell'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. La richiesta di rimessione non sospende il processo. Tuttavia, a seguito della presentazione della richiesta di rimessione il giudice che procede può di-

porre con ordinanza la sospensione del processo. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. »

**1. 106.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Benvenuto.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 1-bis. Quando il giudice pronuncia sentenza i termini di impugnazione sono sospesi fino a quando non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o respinge la richiesta. Se la Corte di cassazione accoglie la richiesta, la sentenza è annullata. »

**1. 107.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bersani.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 1-bis. Qualora il processo non sia sospeso e il giudice dell'udienza preliminare provveda ad emettere il decreto che dispone il giudizio o sentenza, ovvero il giudice del dibattimento provveda ad emettere sentenza, tutti i provvedimenti perdono immediatamente efficacia ove la Corte di cassazione accolga la richiesta di rimessione del processo ad altro giudice. »

**1. 108.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bettini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Il comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di remissione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato. »

1. **109.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bielli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Il comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. La Corte di cassazione dispone con ordinanza la sospensione del processo quando dalla sua prosecuzione può derivare un grave pregiudizio alla parte che ha proposto la richiesta di remissione. La sospensione non impedisce il compimento degli atti assolutamente non rinviabili. »

1. **110.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bogi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 48. (*Decisione*). - 1. La Corte di cassazione decide in udienza pubblica e in contraddittorio tra le parti.

2. Ove la richiesta di remissione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice precedente e a

quello designato. Il giudice precedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.

3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà loro spettanti dinanzi al giudice originariamente competente.

4. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di remissione.

5. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di remissione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili.

6. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione in quanto possibile.

7. Ove la richiesta di remissione venga rigettata, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo.

8. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private, queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. »

1. **111.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bolognesi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Il comma 2 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Ove la richiesta di remissione venga accolta, l'ordinanza è comunicata

immediatamente al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.»

- 1. 112.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Borrelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà loro spettanti dinanzi al giudice originariamente competente. »

- 1. 113.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Buffo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti perdono efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. Si applica in ogni caso l'articolo 190-bis. »

- 1. 114.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bova.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove

raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. Il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo dinanzi al giudice designato. »

- 1. 115.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Burlando.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. »

- 1. 116.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Cabras.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunti dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile. In

tale caso, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dal giorno in cui sono stati compiuti tutti gli atti dei quali è richiesta la rinnovazione.»

- 1. 117.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Buglio.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione. »

- 1. 118.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Caldarola.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo. »

- 1. 119.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Calzolaio.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 49. (Nuova richiesta di rimessione). - 1. Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico

ministero o l'imputato può chiedere, in qualsiasi tempo, un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni degli articoli precedenti. »

- 1. 120.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Capitelli.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

- 1. 1.** Russo Spena, Mascia.

*Sopprimere i commi 1 e 3.*

- 1. 2.** Mascia, Russo Spena.

*Sopprimere i commi 1 e 4.*

- 1. 3.** Russo Spena, Mascia.

*Sopprimere i commi 1 e 5.*

- 1. 4.** Mascia, Russo Spena.

*Sopprimere i commi 1 e 6.*

- 1. 5.** Russo Spena, Mascia.

*Sopprimere i commi 1 e 7.*

- 1. 6.** Mascia, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 1.*

- \*1. 7.** Russo Spena, Mascia.

*Sopprimere il comma 1.*

- \*1. 125.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Violante.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 45 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività svolte nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti ovvero che risultino promosse, sostenute o favorite direttamente o indirettamente, dalla parte che ha proposto la richiesta di rimessione. »

1. **126.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Carli.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole da:* quando la sicurezza *fino a:* legittimo sospetto *con le seguenti:* sino a quando non sia iniziata la discussione finale, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili,

1. **127.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Cazzaro.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole da:* o l'incolumità pubblica *fino a:* legittimo sospetto *con le seguenti:* e l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili,

1. **128.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Cennamo.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole da:* sono pregiudicate *fino a:* o dell'imputato *con le seguenti:* ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, ovvero della persona offesa,

1. **129.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Chiti.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole da:* sono pregiudicate *fino a:* legittimo sospetto *con le seguenti:* ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate, ovvero l'imparzialità del giudice è obiettivamente menomata, da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili,

1. **74.** Fanfani, Buemi, Boato, Kessler.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole da:* sono pregiudicate *fino a:* legittimo sospetto *con le seguenti:* ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili,

1. **130.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Chiaromonte.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole da:* sono

pregiudicate *fino a*: legittimo sospetto *con le seguenti*: ovvero la libertà di determinazione dell'organo giudicante sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili,

1. **131.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Chianale.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole*: l'incolumità pubblica *aggiungere le seguenti*: di coloro che partecipano al processo.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole*: ovvero per legittimo sospetto.

1. **132.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Dameri.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole*: l'incolumità pubblica *aggiungere le seguenti*: delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell'imputato.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole*: ovvero per legittimo sospetto.

1. **136.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Crucianelli.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole*: l'incolumità pubblica *aggiungere le seguenti*: ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole*: ovvero per legittimo sospetto.

1. **133.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Crisci.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole*: l'incolumità pubblica *aggiungere le seguenti*: ovvero la libertà di determinazione delle parti processuali.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole*: ovvero per legittimo sospetto.

1. **134.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Cordoni.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole*: l'incolumità pubblica *aggiungere le seguenti*: ovvero la libertà di determinazione del giudice.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole*: ovvero per legittimo sospetto.

1. **135.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Cialente.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole*: l'incolumità pubblica *aggiungere le seguenti*: ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

- \*1. **8.** Russo Spena, Mascia, Vendola.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole*: l'incolumità pubblica *aggiungere le seguenti*: ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

- \*1. **79.** Sinisi, Fanfani.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: sono pregiudicate da aggiungere la seguente: gravi.*

**\*\*1. 9.** Mascia, Russo Spena, Deiana.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: pregiudicate da aggiungere la seguente: gravi.*

**\*\*1. 80.** Sinisi, Fanfani.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: sono pregiudicate da aggiungere la seguente: gravi.*

**\*\* 1. 137.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, De Brasi.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: situazioni locali aggiungere le seguenti: gravi e persistenti.*

**1. 138.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Russo Spena, De Luca.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: situazioni locali aggiungere le seguenti: estremamente gravi.*

**1. 139.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Russo Spena, Di Serio D'Antona.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: situazioni locali aggiungere le seguenti: particolarmente gravi.*

**1. 140.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Russo Spena, Alberta De Simone.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: situazioni locali aggiungere le seguenti: molto gravi.*

**1. 141.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Russo Spena, Duca.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: situazioni locali aggiungere le seguenti: e dalla presenza di gravi e persistenti condizioni ambientali.*

**1. 142.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Russo Spena, Filippeschi.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, dopo le parole: situazioni locali aggiungere le seguenti: e dalla presenza di gravi condizioni ambientali.*

**1. 143.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Russo Spena, Fluvi.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sopprimere le parole: , ovvero per legittimo sospetto.*

**\*1. 10.** Mascia, Russo Spena, Giordano.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sopprimere le parole: ovvero per legittimo sospetto.*

**\*1. 81.** Sinisi, Fanfani.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sopprimere le parole: ovvero per legittimo sospetto.*

**\* 1. 144.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spena, Finocchiaro.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole: ovvero per legittimo sospetto con le seguenti: in un congruo termine.*

- 1. 145.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Russo Spena, Fumagalli.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole: ovvero per legittimo sospetto con le seguenti: riconducibili a gravissime situazioni locali ed obiettive che arrechino irreparabile turbamento ed obiettiva limitazione alla libertà di determinazione delle persone che prendono parte al processo.*

- 1. 146.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Giacco.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole: ovvero per legittimo sospetto con le seguenti: riconducibili a gravissime situazioni locali obiettive che arrechino irreparabile turbamento ed obiettiva limitazione alla libertà di determinazione delle persone del giudice e delle parti processuali.*

- 1. 147.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Grignaffini.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole: ovvero per legittimo sospetto con le seguenti: riconducibili a gravissime situazioni locali obiettive che arrechino irreparabile turbamento ed obiettiva limitazione alla libertà di determinazione delle parti processuali.*

- 1. 148.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Grandi.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole: ovvero per legittimo sospetto con le seguenti: riconducibili a gravissime situazioni locali obiettive che arrechino irreparabile turbamento ed obiettiva limitazione alla libertà di determinazione del giudice.*

- 1. 149.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Giulietti.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole: per legittimo sospetto con le seguenti: in presenza di gravi e concrete intimidazioni, atte ad inquinare la raccolta delle prove e la libera esplicazione delle attività processuali.*

- 1. 150.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Russo Spena, Gambini.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole: per legittimo sospetto con le seguenti: l'imparzialità e la serenità funzionale del giudice.*

- 1. 82.** Sinisi, Fanfani.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole: per legittimo sospetto con le seguenti: la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.*

- 1. 256.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Russo Spena, Galeazzi.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole: legittimo sospetto con le seguenti: motivato timore*

che la libera determinazione del giudice, delle parti e dei testimoni, venga compromessa in conseguenza di comportamenti di terzi in grado di coartare la libera determinazione di giudice, parti o testimoni.

1. **151.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Gasperoni.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole: legittimo sospetto con le seguenti: rischio particolarmente grave di condizionamento ambientale del libero convincimento del giudice.*

1. **152.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Grillini.

*Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: che situazioni ambientali abnormi possano distogliere il giudice dall'esercizio corretto del potere giurisdizionale.*

1. **182.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Ruggia.

*Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: derivante da gravissime ed eccezionali situazioni di fatto di natura ambientale che pregiudicano la libertà di determinazione del giudice e delle persone che partecipano al processo.*

1. **183.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Luongo.

*Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: ricorrente solo in cause ambientali eccezionali e concrete e non rilevabile sulla base di mere supposizioni o vaghi timori soggettivi.*

1. **184.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Innocenti.

*Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: rilevabile da situazioni ambientali eccezionali e concrete e non sulla base di supposizioni o vaghi timori soggettivi.*

1. **185.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Guerzoni.

*Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: da intendersi nella sua accezione restrittiva, in presenza di eccezionali situazioni ambientali atte a pregiudicare la libertà di determinazione del giudice.*

1. **186.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Raffaella Mariani.

*Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: rilevante in presenza di fattori perturbatori gravissimi e di natura ambientale in grado di compromettere la volontà di determinazione del giudice.*

1. **187.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Magnolfi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* rilevante in quanto ricorrano gravissimi e concreti motivi deducibili da fattori ambientali tali da influenzare in modi apprezzabili la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 188.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Lucà.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* che per fattori ambientali gravi ed eccezionali sia limitata in modo apprezzabile la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 189.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Mancini.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* qualora ricorrano ragioni ambientali gravi e incontestabili tali da interferire sull'attività giurisdizionale pregiudicando la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 190.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Paola Mariani.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo in quanto sussistono fattori ambientali attuali, gravi ed idonei a pregiudicare la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 191.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Tidei.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* e quando esistano fondati dubbi sull'imparzialità del giudice derivanti da una obiettiva situazione di fatto talmente grave da apparire idonei a limitare la sua libertà di determinazione.

- 1. 192.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Vianello.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali idonei a limitare la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

- 1. 193.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Zani.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali idonei a limitare la libertà di determinazione delle parti processuali.

- 1. 194.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Visco.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* che influenze ambientali gravissime possano pregiudicare l'imparzialità e obiettività di giudizio.

- 1. 195.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Manzini.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto*

*aggiungere le seguenti:* che il giudice abbia subito influenze ambientali gravissime e comunque tali da compromettere l'imparzialità e la terzietà.

- 1. 196.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Lumia.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole:* legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* fondato su accertati elementi ambientali, sull'ordinato svolgimento del processo, in quanto risulti gravemente pregiudicata la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 197.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Siniscalchi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole:* legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* fondato su accertati elementi ambientali, sull'imparzialità dell'organo giudicante, in quanto risulti gravemente pregiudicata la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 198.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Sereni.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole:* legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* che sussistano situazioni ambientali tali da rendere il giudice incapace di adempiere al suo ufficio essendo pregiudicata la sua libertà di determinazione.

- 1. 199.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Melandri.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole:* legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* desumibile non solo dalla comprovata sussistenza di fattori ambientali perturbatori ma dalla effettiva attitudine di essi ad influenzare l'operato dei giudici.

- 1. 200.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Labate.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole:* legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* idoneo a turbare seriamente il normale svolgimento del processo pregiudicando la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo a causa di gravi fattori ambientali.

- 1. 201.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Mariotti.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole:* legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* riferibili a fattori ambientali diretti a minare concretamente l'imparzialità del giudice e la sua libertà di determinazione.

- 1. 202.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Marone.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole:* legittimo sospetto *aggiungere le seguenti:* per fattori ambientali rilevanti solo in quanto direttamente recanti pregiudizio alla libertà di determinazione del giudice.

- 1. 203.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Lolli.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: tale da pregiudicare concretamente per fattori ambientali la libertà di determinazione del giudice.*

- 1. 204.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Lucidi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: atto concretamente a pregiudicare per fattori ambientali la libertà di determinazione del giudice.*

- 1. 205.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Lulli.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: dal quale sono escluse le ipotesi riguardanti i timori soggettivi, nonché supposizioni, non suffragate da prove concrete in ordine al pregiudizio circa la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.*

- 1. 206.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Mazzarello.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: dal quale sono escluse le ipotesi riguardanti i timori soggettivi, nonché supposizioni, non suffragate da prove concrete in ordine al pregiudizio circa la libertà di determinazione delle parti processuali.*

- 1. 207.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Maurandi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: dal quale sono escluse le ipotesi riguardanti i timori soggettivi, nonché supposizioni, non suffragate da prove concrete in ordine al pregiudizio circa la libertà di determinazione del giudice.*

- 1. 208.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Martella.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: fondato su elementi ambientali oggettivi e gravi tali da pregiudicare la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.*

- 1. 209.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Sandi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: fondato su elementi ambientali oggettivi e gravi tali da pregiudicare la libertà di determinazione delle parti processuali.*

- 1. 210.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Sabattini.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: fondato su elementi ambientali oggettivi e gravi tali da pregiudicare la libertà di determinazione del giudice.*

- 1. 211.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Ruzzante.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* fondato su elementi oggettivi, relativi alla presenza di gravi condizionamenti ambientali in grado di limitare la libera determinazione del giudice.

- 1. 212.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Sandri.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* basato su circostanze ambientali accertate, sull'ordinato svolgimento del processo in quanto risulti pregiudicata la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 213.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Sasso.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* basato su circostanze di fatto accertate, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali in grado di determinare la libera determinazione del giudice.

- 1. 214.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Sedioli.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* basato su circostanze di fatto ambientali accertate, sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo in quanto risulti pregiudicata la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 215.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Sciacca.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* che sussistano situazioni ambientali tali da alterare e mettere in pericolo il corretto funzionamento della giustizia e porre in pericolo la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

- 1. 216.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Nigra.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* che sussistano situazioni ambientali tali da alterare e mettere in pericolo il corretto funzionamento della giustizia e porre in pericolo la libertà di determinazione del giudice e delle parti processuali.

- 1. 217.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Olivieri.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* che sussistano situazioni ambientali tali da alterare e mettere in pericolo il corretto funzionamento della giustizia e porre in pericolo la libertà di determinazione delle parti processuali.

- 1. 218.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Oliverio.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* che sussistano situazioni ambientali tali da alterare e mettere in pericolo il corretto funzionamento della giustizia e porre in pericolo la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 219.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Nieddu.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: ampiamente motivato da gravi ragioni riguardanti la lesione della funzione giurisdizionale in quanto pregiudicata la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.*

- 1. 220.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Preda.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: ampiamente motivato da gravi ragioni riguardanti la lesione della funzione giurisdizionale in quanto pregiudicata la libertà di determinazione delle parti processuali.*

- 1. 221.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Quartiani.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: ampiamente motivato da gravi ragioni riguardanti la lesione della funzione giurisdizionale in quanto pregiudicata la libertà di determinazione del giudice.*

- 1. 222.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Pollastrini.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: che venga compromessa irrimediabilmente la funzione cognitiva e il relativo giudizio di merito in quanto gravemente pregiudicata la libertà di determinazione del giudice.*

- 1. 223.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Rotundo.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: qualora sia provato che il giudice abbia subito influenze ambientali concrete tali da minarne la libertà di determinazione.*

- 1. 224.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Maran.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: tale da compromettere irrimediabilmente l'attività processuale in quanto pregiudicata da gravi situazioni locali la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.*

- 1. 225.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Petrella.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: tale da compromettere irrimediabilmente l'attività processuale in quanto pregiudicata da gravi situazioni locali la libertà di determinazione delle parti processuali.*

- 1. 226.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Pennacchi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: tale da compromettere irrimediabilmente l'attività processuale in quanto pregiudicata da gravi situazioni locali la libertà di determinazione del giudice.*

- 1. 227.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Panattoni.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* che sussistano situazioni ambientali tali da alterare irrimediabilmente la fase cognitiva e del giudizio perché pregiudicata la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

1. **228.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Motta.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* che sussistano situazioni ambientali tali da alterare irrimediabilmente la fase cognitiva e del giudizio perché pregiudicata la libertà di determinazione del giudice e delle parti processuali.

1. **229.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Mussi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* che sussistano situazioni ambientali tali da alterare irrimediabilmente la fase cognitiva e del giudizio perché pregiudicata la libertà di determinazione delle parti processuali.

1. **230.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Montecchi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* che sussistano situazioni ambientali tali da alterare irrimediabilmente la fase cognitiva e del giu-

dizio perché pregiudicata la libertà di determinazione del giudice.

1. **231.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Minniti.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* che per ragioni ambientali veramente gravi e incontestabili siano alterati i rapporti interni all'amministrazione della giustizia con riferimento alla libertà di determinazione del giudice.

1. **232.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Nannicini.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* con concreta compromissione della corretta amministrazione della giustizia in quanto sussistenti fattori ambientali attuali gravi, idonei a pregiudicare la libertà di determinazione del giudice.

1. **233.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Vigni.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* fondato su situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione del giudice.

1. **234.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Michele Ventura.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* rilevante per un concreto pericolo di compromettere la

retta amministrazione della giustizia in quanto gravemente pregiudicata la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

- 1. 235.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Rava.

*Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: rilevante per un concreto pericolo di compromettere la retta amministrazione della giustizia in quanto gravemente pregiudicata la libertà delle parti processuali.*

- 1. 236.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Rognoni.

*Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: rilevante per un concreto pericolo di compromettere la retta amministrazione della giustizia in quanto gravemente pregiudicata la libertà di determinazione del giudice.*

- 1. 237.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Ranieri.

*Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: fondato su accertati elementi oggettivi, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali idonei a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.*

- 1. 238.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Susini.

*Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: fondato su accertati elementi oggettivi, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali idonei a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle parti processuali.*

- 1. 239.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Stramaccioni.

*Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: fondato su accertati elementi ambientali, sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo cosicché risulti gravemente pregiudicata la libertà di determinazione del giudice.*

- 1. 240.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Soda.

*Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: fondato su accertati elementi oggettivi, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali idonei a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione del giudice.*

- 1. 241.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Spini.

*Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti: sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali idonei a limitare la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.*

- 1. 242.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Trupia.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali idonei a limitare la libertà di determinazione delle parti processuali.

- 1. 243.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Tolotti.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali idonei a limitare la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 244.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Tocci.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* di una grave compromissione della libertà della determinazione delle persone che partecipano al processo provocata da situazioni locali.

- 1. 245.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Zanotti.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* che situazioni ambientali particolarmente gravi possano oggettivamente influenzare la decisione del giudice incidendo nella sua libertà di determinazione.

- 1. 246.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Rossiello.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* che l'imparzialità dell'organo giudicante possa venir meno in presenza di oggettivi fatti locali gravi ed eccezionali, idonei a pregiudicare la libertà di determinazione del giudice.

- 1. 247.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Nicola Rossi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* circa la sussistenza di situazioni locali tali da comprimere la libertà di esplicazione delle attività processuali in quanto pregiudicata la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

- 1. 248.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Pisa.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* circa la sussistenza di situazioni locali tali da comprimere la libertà di esplicazione delle attività processuali in quanto pregiudicata la libertà di determinazione delle parti processuali.

- 1. 249.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Pinotti.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: legittimo sospetto aggiungere le seguenti:* circa la sussistenza di situazioni locali tali da comprimere la libertà di esplicazione delle attività processuali in quanto pregiudicata la libera di determinazione del giudice.

- 1. 250.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Piglionica.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole:* legittimo sospetto aggiungere le seguenti: riguardanti situazioni locali concrete atte a minare oggettivamente l'imparzialità e l'obiettività di giudizio del collegio giudicante in quanto pregiudicata la sua libertà di determinazione.

- 1. 251.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Raffaldini.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole:* legittimo sospetto aggiungere le seguenti: in ordine alla sussistenza di fondati motivi che la funzione del giudice del luogo non possa svolgersi con serenità e imparzialità perché gravemente pregiudicata la sua libertà di determinazione da gravi situazioni ambientali.

- 1. 252.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Ottone.

*Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole:* legittimo sospetto aggiungere le seguenti: quando tale sospetto sia alimentato anche da concreti comportamenti di minaccia fisica nei confronti dei difensori di parte civile.

- 1. 253.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Turco.

*Al comma 1, capoverso « ART. 45 », comma 1, dopo le parole:* o dell'imputato, aggiungere le seguenti: con atto personale non delegabile al difensore,

- 1. 153.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Zunino.

*Al comma 1, capoverso « ART. 45 », comma 1, dopo le parole:* o dell'imputato aggiungere le seguenti: ovvero della parte civile costituita in giudizio.

- 1. 11.** Russo Spena, Mascia, Titti De Simone.

*Al comma 1, capoverso « ART. 45 », comma 1, dopo le parole:* il giudice che procede o dell'imputato aggiungere le seguenti: ovvero della persona offesa.

- 1. 154.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Acquarone.

*Al comma 1, capoverso « ART. 45 » comma 1, sostituire le parole:* designato a norma dell'articolo 11 con le seguenti: di un ufficio giudiziario del medesimo distretto nel quale possa fondatamente ritenersi non sussistano le medesime condizioni di turbativa.

- 1. 155.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso « ART. 45 », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non costituiscono causa di legittimo sospetto mere pronunce verbali di terzi estranei al processo.

- 1. 156.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Gerardo Bianco.

*Al comma 1, capoverso « ART. 45 », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non costituiscono causa di legittimo sospetto mere pronunce verbali di cittadini estranei al processo.

- 1. 157.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Giovanni Bianchi.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non costituiscono causa di legittimo sospetto mere pronunce verbali di magistrati estranei al processo.

- 1. 158.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Banti.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non costituiscono causa di legittimo sospetto mere pronunce verbali di avvocati estranei al processo.

- 1. 159.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Enzo Bianco.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non costituiscono causa di legittimo sospetto opinioni espresse in articoli di giornale.

- 1. 160.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bimbi.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non costituiscono causa di legittimo sospetto opinioni espresse in trasmissioni televisive.

- 1. 161.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bindi.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate

al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che lo svolgimento del processo o la decisione siano influenzati in modo determinante da oggettivi fattori esterni, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.»

- 1. 162.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, De Mita.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che lo svolgimento del processo o la decisione siano influenzati in modo determinante da oggettivi fattori esterni, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle parti processuali.»

- 1. 163.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Delbono.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che lo svolgimento del processo o la decisione siano influenzati in modo determinante da oggettivi fattori esterni, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione del giudice.»

- 1. 164.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, De Franciscis.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che la decisione sia frutto di rilevanti condizionamenti esterni, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.»

- 1. 165.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Colasio.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che la decisione sia frutto di rilevanti condizionamenti esterni, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle parti processuali.»

- 1. 166.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Ciani.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che la decisione sia frutto di rilevanti condizionamenti esterni, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare

gravemente la libertà di determinazione del giudice.»

- 1. 167.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Carra.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che l'organo giudicante non sia in condizione di decidere con piena imparzialità, in quanto sussistenti situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.»

- 1. 168.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Burtone.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che l'organo giudicante non sia in condizione di decidere con piena imparzialità, in quanto sussistenti situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle parti processuali.»

- 1. 169.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bottino.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della

quale si possa fondatamente presumere che l'organo giudicante non sia in condizione di decidere con piena imparzialità, in quanto sussistenti situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione del giudice.»

- 1. 170.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Boccia.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che il processo non si svolga in modo ordinato, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.»

- 1. 171.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Cardinale.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che il processo non si svolga in modo ordinato, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle parti processuali.»

- 1. 172.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Carbonella.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che il processo non si svolga in modo ordinato, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione del giudice.»

- 1. 173.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Camo.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. I semplici sospetti, i dubbi, le congetture, i convincimenti soggettivi e i meri timori di condizionamento psicologico dei partecipanti al processo, non avendo solido supporto in situazioni reali e non comportanti un'effettiva e comprovata probabilità di pregiudizio, non valgono a giustificare deroghe alla competenza del giudice naturale, ai fini della rimessione del processo.»

- 1. 174.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Duilio.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. La rimessione del processo presuppone una situazione locale gravemente capace di pregiudicare la libertà di determinazione dell'organo giudicante»

- 1. 175.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spena, Fioroni.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Non può costituire motivo di rimessione per legittimo sospetto l'orientamento di organi di stampa e di infor-

mazione, locali o nazionali, sfavorevoli alle parti processuali. »

- 1. 176.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spena, Fistarol.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 1-bis. Non rientrano nella nozione di legittimo sospetto la risonanza e la gravità dei fatti costituenti oggetto del processo. »

- 1. 177.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spena, Fusillo.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 1-bis. Non rientrano nei casi di legittimo sospetto situazioni che si riflettono su tutto il territorio nazionale. »

- 1. 178.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spena, Frigato.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 1-bis. Non sono considerate cause di legittimo sospetto ai fini della richiesta di rimessione tutte le ipotesi fondate su congetture e supposizioni. »

- 1. 179.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spena, Franceschini.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 1-bis. L'esame dell'istanza di rimessione per legittimo sospetto sospende i termini della prescrizione dei reati. »

- 1. 180.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spena, Gambale.

*Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 1-bis. L'istanza di rimessione del procedimento non può essere richiesta più di una volta sulla base dei medesimi fatti. »

- 1. 181.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spena, Gentiloni Silveri.

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

- 1. 12.** Mascia, Russo Spena.

*Sopprimere i commi 2 e 4.*

- 1. 13.** Russo Spena, Mascia.

*Sopprimere i commi 2 e 5.*

- 1. 14.** Mascia, Russo Spena.

*Sopprimere i commi 2 e 6.*

- 1. 15.** Russo Spena, Mascia.

*Sopprimere i commi 2 e 7.*

- 1. 16.** Mascia, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 2.*

- \*1. 17.** Mascia, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 2.*

- \*1. 257.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Castagnetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il comma 1 dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice che procede, ed è notificata entro dieci giorni a cura del richiedente alle altre parti. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità l'indicazione analitica di tutti gli elementi di fatto, con l'indicazione delle relative fonti di prova, che rendono concreto, grave ed attuale il pericolo di cui all'articolo 45 ».

1. **258.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spina, Giachetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 46 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica, le altre parti, a pena di decadenza, possono presentare opposizione alla richiesta deducendo i relativi motivi, presentare documenti, formulare osservazioni e indicare ulteriori elementi di fatto ».

1. **259.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spina, Iannuzzi.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il comma 3 dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Il giudice trasmette senza ritardo alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni. Altre osservazioni e memorie possono essere trasmesse direttamente alla

Corte di cassazione dalle parti entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 1 ».

1. **261.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Letta.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il comma 3 dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni. Altre osservazioni e memorie possono essere trasmesse direttamente alla Corte di cassazione dalle parti entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 1 ».

1. **260.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Ladu.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il comma 3 dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati da tutte le parti, nonché con le deduzioni, le osservazioni ed i rilievi, oltre alle osservazioni eventualmente fornite dal giudice medesimo ».

1. **262** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Lettieri.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il comma 4 dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Il giudice trasmette senza ritardo alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati da tutte le parti, nonché con le deduzioni, le osservazioni

ed i rilievi, oltre alle osservazioni eventualmente fornite dal giudice medesimo ».

**1. 264.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Santino Adamo Loddo.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il comma 4 dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati da tutte le parti, nonché con le deduzioni, le osservazioni ed i rilievi, oltre alle osservazioni eventualmente fornite dal giudice medesimo ».

**1. 263.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Tonino Loddo.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere i commi 1 e 2.*

**1. 18.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere i commi 1 e 3.*

**1. 19.** Russo Spena, Mascia.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere i commi 1 e 4.*

**1. 20.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere il comma 1.*

**\*1. 21.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere il comma 1.*

**\*1. 266.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Armando Cossutta.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, dopo le parole: La richiesta è depositata aggiungere le seguenti: immediatamente dopo l'intervenuta conoscenza della parte proponente e comunque non oltre l'udienza successiva.*

**1. 267.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Lusetti.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ed è notificata fino alla fine del comma 3 con le seguenti: che procede, ed è notificata entro dieci giorni a cura del richiedente alle altre parti. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione analitica di tutti gli elementi di fatto, con l'indicazione delle relative fonti di prova, che rendono concreto, grave e attuale il pericolo di cui all'articolo 45.*

2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.

3. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica, le altre parti, a pena di decadenza, possono presentare opposizione alla richiesta deducendo i relativi motivi, presentare documenti, formulare osservazioni e indicare ulteriori elementi di fatto«.

**1. 75.** Fanfani, Buemi, Boato.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: quindici.*

**1. 268.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Maccanico, Mantini.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: quattordici.*

- 1. 270.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Marcora.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: tredici.*

- 1. 271.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Marini.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: sette.*

- 1. 83.** Sinisi, Fanfani.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: dodici.*

- 1. 272.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Mattarella.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: otto.*

- 1. 273.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Meduri.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: undici.*

- 1. 274.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Merlo.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.*

- 1. 275.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alle altre con le seguenti: a tutte le altre.*

- 1. 276.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Micheli.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

- 1. 84.** Sinisi, Fanfani.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro i successivi sette giorni le altre parti possono aderire alla richiesta o opporvisi presentando memorie e documenti.*

- 1. 85.** Sinisi, Fanfani.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere i commi 2 e 3.*

- 1. 22.** Russo Spena, Mascia.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere i commi 2 e 4.*

- 1. 23.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere il comma 2.*

- \*1. 24.** Russo Spena, Mascia.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere il comma 2.*

- \*1. 277.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Milana.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 2, dopo la parola: richiesta aggiungere la seguente: motivata.*

- 1. 278.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Molinari.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 2, sopprimere le parole: o da un suo procuratore speciale.*

- 1. 279.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Monaco.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 2, sostituire le parole: da un suo procuratore speciale con le seguenti: dal suo difensore.*

- 1. 280.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Morgando.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere i commi 3 e 4.*

- 1. 25.** Russo Spena, Mascia.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere il comma 3.*

- \*1. 26.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere il comma 3.*

- \*1. 281.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mosella.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, premettere le parole: Decorsi i termini di presentazione dell'adesione o dell'opposizione concessi alle altre parti,*

- 1. 86.** Sinisi, Fanfani.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sostituire le parole da: immediatamente alla Corte fino alla fine del comma, con le seguenti: entro le successive quarantotto ore alla Corte di Cassazione la richiesta con i documenti allegati e con le osservazioni che il giudice ritiene opportune.*

- 1. 282.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Papini.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sostituire le parole: immediatamente alla con le seguenti: entro le successive quarantotto ore alle sezioni unite della.*

- 1. 283.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Parisi, Pasetto.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sostituire la parola: immediatamente con le seguenti: entro le successive quarantotto ore.*

- 1. 285.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Pinza, Piscitello.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sostituire le parole da: con i documenti fino alla fine del comma con*

le seguenti: con eventuali documenti allegati, osservazioni ed eventuali deduzioni.

- 1. 288.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Realacci.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sostituire le parole da: con i documenti fino alla fine del comma con le seguenti: con eventuali documenti allegati ed osservazioni.*

- 1. 289.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Reduzzi.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sostituire le parole da: con i documenti fino a: eventualmente formulate con le seguenti: con eventuali documenti allegati, osservazioni e note elaborate.*

- 1. 287.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Pistelli.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sostituire le parole da: con i documenti fino a: comma 1 con le seguenti: unitamente alle memorie ed ai documenti sopra indicati.*

- 1. 87.** Sinisi, Fanfani.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sopprimere le parole da: o presentati dalle altre parti fino alla fine del comma.*

- 1. 290.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Rocchi.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sostituire le parole da: o presentati dalle altre parti fino alla fine del comma con le seguenti: e con eventuali osservazioni e deduzioni.*

- 1. 291.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Ruggeri.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sopprimere le parole da: , nonché con le deduzioni fino alla fine del comma.*

- 1. 292.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Ruggieri.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere il comma 4.*

- \*1. 27.** Russo Spena, Mascia.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere il comma 4.*

- \*1. 293.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Rusconi.

*Al comma 2, capoverso «ART. 46», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Nel caso di richiesta di rimesione per legittimo sospetto, ove essa rappresenti reiterazione di una già precedentemente formulata, è altresì causa di inammissibilità la mancanza di elementi nuovi.»

- 1. 294.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Ruta.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Dopo l'articolo 46 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

«ART. 46-bis. (Procedimenti con più imputati). - 1. Qualora la richiesta sia presentata in un procedimento con più imputati il giudice dispone, se possibile, la separazione del procedimento; altrimenti invita gli altri imputati ad aderire ovvero ad opporsi alla richiesta, nonché a presentare memorie e documenti nel termine di sette giorni. In tal caso la decisione della Corte di cassazione svolge i suoi effetti nei confronti di tutti gli imputati».

**1. 88.** Sinisi, Fanfani.

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**1. 28.** Russo Spena, Mascia.

*Sopprimere i commi 3 e 5.*

**1. 29.** Mascia, Russo Spena.

*Sopprimere i commi 3 e 6.*

**1. 30.** Russo Spena, Mascia.

*Sopprimere i commi 3 e 7.*

**1. 31.** Mascia, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*1. 32.** Russo Spena, Mascia.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*1. 296.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pischio, Rutelli.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Quando il giudice pronuncia sentenza i termini di impugnazione sono

sospesi fino a quando non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o respinge la richiesta. Se la Corte di cassazione accoglie la richiesta, la sentenza è annullata ».

**1. 298.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pischio, Soro.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Il comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. La Corte di cassazione dispone con ordinanza la sospensione del processo quando dalla sua prosecuzione può derivare un grave pregiudizio alla parte che ha proposto la richiesta di remissione. La sospensione non impedisce il compimento degli atti assolutamente non rinviabili ».

**1. 299.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pischio, Squeglia.

*Al comma 3, sostituire il capoverso «ART. 47» con il seguente:*

«ART. 47. (Effetti della richiesta). - 1. La richiesta di remissione non sospende il processo.

2. Il giudice provvede, ove possibile, alla separazione del processo a carico dell'imputato che ha richiesto la remissione e trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati da tutte le parti, nonché le deduzioni, le osservazioni e i rilievi ricevuti, oltre alle osservazioni eventualmente formulate dal giudice medesimo.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti la Corte di cassazione, se ritiene inammissibile o manifestamente infondata la richiesta, la respinge e restituisce immediatamente gli atti al giudice procedente.

4. In caso contrario, dichiara ammissibile e non manifestamente infondata la richiesta e fissa l'udienza di discussione entro i successivi novanta giorni. Con lo stesso provvedimento la Corte di Cassazione può sospendere il processo.

5. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

6. Dal momento della pronuncia del provvedimento che sospende il processo, è parimenti sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dalle date previste nei commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 48.

7. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dall'imputato, dalla data della richiesta i termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi. Essi cominciano nuovamente a decorrere dalle date previste nei commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell'articolo 48. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 304.

8. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dal pubblico ministero, la sospensione dei termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare si verifica solamente ove l'istanza sia stata accolta.

9. Quando non sia possibile la separazione del processo ai sensi del comma 2, la sospensione dei termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare di cui al presente articolo e all'articolo 48 opera nei confronti dei coimputati».

*Conseguentemente, al comma 4, capoverso «ART. 48», sostituire i capoversi da 1 a 3 con i seguenti:*

1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza.

2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente,

non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.

3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettanti davanti al giudice originariamente competente.

3-bis. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione.

3-ter. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 5 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. Il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo dinanzi al giudice designato.

3-quater. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile. In tal caso, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dal giorno in cui sono stati compiuti tutti gli atti dei quali è richiesta la rinnovazione.

3-quinquies. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo.

**1. 76.** Fanfani, Buemi, Boato.

*Al comma 3, sostituire il capoverso «ART. 47» con il seguente:*

«ART. 47. (Effetti della richiesta). — 1. La richiesta di rimessione non sospende il

processo. Tuttavia, a seguito della presentazione della richiesta di rimessione, il giudice che procede può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

2. Qualora il processo non sia sospeso e il giudice dell'udienza preliminare provveda ad emettere il decreto che dispone il giudizio o sentenza, ovvero il giudice del dibattimento provveda ad emettere sentenza, tutti i provvedimenti perdono immediatamente efficacia ove la Corte di cassazione accolga la richiesta di rimessione del processo ad altro giudice.

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato.

5. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dall'imputato, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi sino al termine previsto dal comma 4. Essi cominciano nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato.

6. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 304 ».

**1. 297.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Santagata.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere i commi 1 e 2.*

**1. 33.** Russo Spena, Mascia.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere i commi 1 e 3.*

**1. 34.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere il comma 1.*

**\*1. 35.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere il comma 1.*

**\*1. 300.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Stradiotto.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. La richiesta di rimessione non sospende il processo. Tuttavia, a seguito della presentazione della richiesta di rimessione, il giudice che procede può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. »

**1. 301.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Tanoni.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, sopprimere il primo periodo.*

**1. 89.** Sinisi, Fanfani.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: La richiesta di rimessione non determina la sospensione del processo.*

**1. 36.** Mascia, Russo Spena, Alfonso Gianni.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:* può sempre fino alla fine del periodo con le seguenti: dispone con ordinanza la sospensione del processo solo per gravi e fondati motivi.

- 1. 302.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Tuccillo.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* ovvero revocare l'ordinanza di sospensione già disposta.

- 1. 90.** Sinisi, Fanfani.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

- \*1. 37.** Mascia, Russo Spena, Valpiana.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

- \*1. 303.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Verneti.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:* La Corte di cassazione può disporre la sospensione del processo nello stato in cui si trova ovvero sospendere la pronuncia della sentenza sino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta.

- 1. 91.** Sinisi, Fanfani.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giu-

dizio o la sentenza con le seguenti: può sospendere il processo prima di pronunciare la sentenza qualora sia imminente la pronuncia della Corte di cassazione.

- 1. 92.** Sinisi, Fanfani.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o con le seguenti: può essere pronunciata.

- 1. 38.** Mascia, Russo Spena, Mantovani.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Qualora il processo non sia sospeso e il giudice dell'udienza preliminare provveda ad emettere il decreto che dispone il giudizio o sentenza, ovvero il giudice del dibattimento provveda ad emettere sentenza, tutti i provvedimenti perdono immediatamente efficacia ove la Corte di cassazione accolga la richiesta di rimessione del processo ad altro giudice.

- 1. 304.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Villari.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Quando il giudice non sospende il processo e pronuncia sentenza, i termini di impugnazione rimangono sospesi finché non sia intervenuta l'ordinanza che decide sull'ammissibilità della richiesta. Se la richiesta di rimessione è accolta, sono annullati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza emessa dopo la richiesta.

- 1. 305.** Kessler, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Volpini.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere i commi 2 e 3.*

**1. 39.** Russo Spena, Mascia.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere il comma 2.*

**\*1. 40.** Russo Spena, Mascia.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere il comma 2.*

**\*1. 306.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Bellillo.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è parimenti sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato.

**1. 307.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Franci.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il corso della prescrizione inizia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo innanzi al giudice designato.

**1. 41.** Mascia, Russo Spena, Giordano.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere il comma 3.*

**\*1. 42.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere il comma 3.*

**\*1. 308.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Nesi.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Quando la richiesta di rimessione è proposta dall'imputato, i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 303 sono sospesi dalla presentazione della richiesta. In caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità essi riprendono a decorrere alla ripresa del procedimento. Nel caso in cui la Corte di cassazione accolga la richiesta, i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 303 decorrono di nuovo dalla data del provvedimento che designa il nuovo giudice.

**1. 309.** Kessler, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Rizzo.

*Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi anche quando la richiesta presentata dal pubblico ministero sia stata accolta dalla Corte di cassazione.

**1. 93.** Sinisi, Fanfani.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al terzo comma dell'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di richiesta di rimessione la prescrizione riprende il suo corso dal giorno della ripresa del procedimento, se la richiesta è respinta; dal

giorno in cui si sono rinnovate le prove o inizia il processo avanti al giudice designato, se la richiesta è accolta.».

1. **311.** Kessler, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Albertini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 159 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il corso della prescrizione rimane sospeso a seguito di sospensione del processo conseguente la richiesta di rimessione ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta e di conseguente dichiarazione di inefficacia di tutti o di alcuno degli atti compiuti dal giudice procedente, la prescrizione riprende il suo corso al momento del compimento, da parte del giudice designato, dell'atto corrispondente al primo di quelli dichiarati inefficaci ».

1. **310.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Sgobio.

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

1. **43.** Mascia, Russo Spena.

*Sopprimere i commi 4 e 6.*

1. **44.** Russo Spena, Mascia.

*Sopprimere i commi 4 e 7.*

1. **45.** Mascia, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 4.*

- \*1. **46.** Mascia, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 4.*

- \*1. **314.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, D'Alema.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il comma 1 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. È sentito, se compare, il pubblico ministero presso il giudice che procede, al quale deve essere comunicato l'avviso di cui all'articolo 127, comma 1. La Corte di cassazione decide a sezioni unite qualora si proceda per uno dei delitti indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a). »

1. **316.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Di Gioia.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti perdono efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. Si applica in ogni caso l'articolo 190-bis. »

1. **317.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Grotto.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere i commi 1 e 2.*

1. **55.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere i commi 1 e 3.*

**1. 56.** Russo Spena, Mascia.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere i commi 1 e 4.*

**1. 57.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere il comma 1.*

**\*1. 51.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere il comma 1.*

**\*1. 315.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Intini.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 1, dopo la parola: decide aggiungere le seguenti: entro venti giorni.*

**1. 322.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Cima.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 1, sostituire le parole: udienza pubblica in contraddittorio tra le parti con le seguenti: camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. È sentito, se compare, il pubblico ministero presso il giudice che procede, al quale deve essere comunicato l'avviso di cui all'articolo 127, comma 1. La Corte di cassazione decide a sezioni unite qualora si proceda per uno dei delitti indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a).*

**1. 318.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Pappaterra.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 1, sostituire le parole: udienza pubblica in contraddittorio tra le parti con le seguenti: camera di consiglio a norma dell'articolo 127 dopo aver acquisito, se necessario, le opportune informazioni.*

**1. 50.** Russo Spena, Mascia, Alfonso Gianni.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 1, sostituire le parole: udienza pubblica in contraddittorio tra le parti con le seguenti: camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, qualora lo ritenga necessario, le opportune informazioni.*

**1. 319.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Villetti.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 1, sostituire le parole: udienza in contraddittorio tra le parti con il seguente: camera di consiglio a norma dell'articolo 127.*

**1. 320.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Zanella.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 1, sostituire le parole: udienza in contraddittorio tra le parti con il seguente: camera di consiglio.*

**1. 321.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Bulgarelli.

*Al comma 4, capoverso «Art. 48», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , dopo aver assunto le opportune informazioni.*

**1. 323.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Lion.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La mancata comparizione personale delle parti non costituisce legittima causa di rinvio dell'udienza, salvo che venga accertato il difetto di notificazione dell'avviso a comparire.

**1. 94.** Sinisi, Fanfani.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere i commi 2 e 3.*

**1. 58.** Russo Spena, Mascia.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere i commi 2 e 4.*

**1. 59.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere il comma 2.*

**\*1. 52.** Russo Spena, Mascia.

*Al comma 4, capoverso «Art. 48», sopprimere il comma 2.*

**\*1. 324.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Folena.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.

3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà loro spettanti dinanzi al giudice originariamente competente.

3-bis. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione.

3-ter. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili.

3-quater. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione in quanto possibile.

3-quinquies. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo.

**1. 325.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Boselli.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», sostituire il comma 2, con il seguente.*

2. Il provvedimento decisorio della Corte di Cassazione assume la forma della sentenza.

**1. 327.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Lucidi.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata imme-

diatamente al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.

1. **326.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Franceschini.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: che accoglie fino alla fine del comma con le seguenti:* della Corte di cassazione è comunicata al pubblico ministero e notificata, tramite deposito entro le successive quarantotto ore, nella cancelleria del giudice precedente, alle parti private.

1. **328.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Bielli.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: che accoglie fino alla fine del comma con le seguenti:* della Corte di cassazione è comunicata al pubblico ministero e notificata, tramite deposito nella cancelleria del giudice precedente, alle parti private.

1. **329.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Sabattini.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: che accoglie fino alla fine del comma con le seguenti:* della Corte di cassazione è comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

1. **330.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Amici.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: che accoglie fino alla fine del comma con le seguenti:* della Corte di cassazione è per estratto comunicata alle parti, tramite deposito nella cancelleria del giudice precedente.

1. **331.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Chiti.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 2, primo periodo, sostituire la parola: immediatamente con le seguenti:* entro le quarantotto ore successive.

1. **332.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Lucidi.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», sostituire il secondo periodo con il seguente:* Gli atti del processo sono trasmessi entro le quarantotto ore successive.

1. **333.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Lucidi, Mancini.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia trasmessa per estratto al pubblico ministero e notificata alle parti private.

1. **49.** Mascia, Russo Spena, Titti De Simone.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il giudice designato dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia

per estratto comunicata tempestivamente al pubblico ministero e notificata alle parti private.

- 1. 335.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Annunziata.

*Al comma 4, capoverso « ART. 48 », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il giudice designato dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata senza ritardo al pubblico ministero e notificata alle parti private.

- 1. 336.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Lucidi.

*Al comma 4, capoverso « ART. 48 », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara tempestivamente, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservino efficacia ai fini del processo.

- 1. 337.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Soda.

*Al comma 4, capoverso « ART. 48 », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara senza ritardo, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservino efficacia ai fini del processo.

- 1. 338.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ruta.

*Al comma 4, capoverso « ART. 48 », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservino efficacia ai fini del processo.

- 1. 339.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Zanella.

*Al comma 4, capoverso « ART. 48 », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti perdano efficacia ai fini del processo.

- 1. 340.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Zanella.

*Al comma 4, capoverso « ART. 48 », sopprimere i commi 3 e 4.*

- 1. 60.** Russo Spena, Mascia.

*Al comma 4, capoverso « ART. 48 », sopprimere il comma 3.*

- \*1. 53.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 4, capoverso « ART. 48 », sopprimere il comma 3.*

- \*1. 341.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cima.

*Al comma 4, capoverso « ART. 48 », sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà loro spettanti dinanzi al giudice originariamente competente.

- 1. 342.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Pappaterra.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 3, premettere il seguente periodo: Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara con ordinanza se ed in quale parte gli atti già compiuti siano validi.*

**1. 47.** Mascia, Russo Spena, Deiana.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione.

**1. 343.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Boselli.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili.

**1. 344.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Villetti.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunti dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile.

**1. 345.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Cusumano.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere il comma 4.*

**\*1. 54.** Russo Spena, Mascia.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere il comma 4.*

**\*1. 346.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Mazzuca Poggiolini.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 4, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 10.000. Tale somma può essere diminuita o aumentata fino a due terzi, in ragione delle condizioni economiche dell'imputato e delle ragioni poste a fondamento del rigetto o della dichiarazione di inammissibilità della richiesta.*

**1. 347.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Luigi Pepe.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 4, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 8.000.*

**1. 348.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Potenza.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 4, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 1.500 a euro 7.500.*

**1. 349.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Ostillio.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 4, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 10.000.*

**1. 48.** Russo Spena, Mascia, Vendola.

*Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 4, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 6.000.*

**1. 350.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Meduri.

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

**1. 61.** Russo Spena, Mascia.

*Sopprimere i commi 5 e 7.*

**1. 62.** Mascia, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*1. 63.** Russo Spena, Mascia.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*1. 351.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Fassino.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere i commi 1 e 2.*

**1. 66.** Russo Spena, Mascia.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere i commi 1 e 3.*

**1. 67.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere il comma 1.*

**\*1. 64.** Mascia, Russo Spena.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere il comma 1.*

**\*1. 354.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Franceschini.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, sostituire le parole da: un nuovo provvedimento fino alla fine del capoverso con le seguenti: , in qualsiasi tempo, un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni degli articoli precedenti.*

**1. 353.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Buffo.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche di natura psicologica nei confronti dei difensori di parte civile, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

**1. 356.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Maccanico.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche di natura psicologica nei confronti dei difensori e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

**1. 357.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Ruta.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ,*

purché essa sia fondata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche di natura psicologica nei confronti del pubblico ministero, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

1. **358.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Mantini.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche di natura psicologica nei confronti dei testimoni, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

1. **355.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Enzo Bianco.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su una situazione obiettiva tale da sconvolgere l'ordine processuale, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

1. **359.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Papini.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, o sul concreto pericolo di turbamento della libertà e dell'indipendenza dei giudici, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

1. **360.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Papini.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ,*

purché essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

1. **361.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Mancini.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, e non sia suscettibile di riproporsi in altra sede giudiziaria, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

1. **362.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Montecchi.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, con esclusione di ogni rilievo agli atti e ai comportamenti delle persone che partecipano ai processi, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

1. **363.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Intini.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, a nulla valendo semplici turbamenti di carattere morale, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

1. **364.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Ruta.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su elementi oggettivi, sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

1. **366.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Fumagalli.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su elementi oggettivi, sull'ordinato svolgimento del processo, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

1. **365.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Crucianelli.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su elementi oggettivi, sull'imparzialità dell'organo giudicante, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

1. **367.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Pollastrini.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia dovuta a situazioni tali da influenzare l'imparzialità di giudizio, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

1. **368.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Turco.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia giustificata da accadimenti documentabili, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.*

1. **369.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Sgobio.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su accertati elementi oggettivi.*

1. **370.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bellillo.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su elementi oggettivi.*

1. **372.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Pistelli.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata, di fatto, su elementi accertati.*

1. **371.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Rizzo.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si osservano le disposizioni degli articoli 45, 46, 47 e 48.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 3.*

1. **78.** Fanfani, Buemi, Boato.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si osserva quanto disposto nell'articolo 47.*

**1. 69.** Russo Spena, Mascia, Valpiana.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere i commi 2 e 3.*

**1. 68.** Russo Spena, Mascia.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere il comma 2.*

**\*1. 65.** Russo Spena, Mascia.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere il comma 2.*

**\*1. 373.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Ottone.

*Al comma 5 «ART. 49», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: non conosciuti dalla parte al momento della richiesta.*

**1. 374.** Kessler, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Pennacchi.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora la richiesta sia stata dichiarata decaduta non può essere riproposta prima di sei mesi dalla data dell'ordinanza che dichiara la inammissibilità.*

**1. 95.** Sinisi, Fanfani.

*Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere il comma 3.*

**1. 70.** Russo Spena, Mascia, Mantovani.

*Sopprimere i commi 6 e 7.*

**1. 71.** Russo Spena, Mascia.

*Sopprimere il comma 6.*

**1. 72.** Mascia, Russo Spena.

*Sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:*

6. La presente legge non si applica ai procedimenti in corso ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**1. 376.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Loiero.

*Sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:*

6. La presente legge non ha effetto retroattivo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**1. 375.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Bulgarelli.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La presente legge si applica solamente ai processi relativi a reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

**1. 377.** Kessler, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Carra.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La presente legge si applica ai processi concernenti reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

**1. 96.** Sinisi, Fanfani.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La presente legge non si applica ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore.

1. **385.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Bellillo, Zanella.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La presente legge non si applica ai processi in corso.

1. **386.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Rocchi.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La presente legge non ha effetto retroattivo.

1. **384.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Bindi.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La presente legge non si applica ai processi in corso nei quali sia già stata disposta la citazione a giudizio.

1. **383.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Reduzzi.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La presente legge non si applica ai processi in corso nei quali sia già stata formulata da parte dell'imputato la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero, in caso

di giudizio ordinario, sia stato dichiarato aperto il dibattimento.

1. **382.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Bindi.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La presente legge non si applica ai processi in corso nei quali sia già stata formulata la richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva o di pena pecuniaria, ovvero, in caso di giudizio ordinario, sia stato dichiarato aperto il dibattimento.

1. **381.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Bimbi.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La presente legge non si applica ai processi in corso nei quali sia già stato dichiarato aperto il dibattito.

1. **378.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Zanotti.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La presente legge non si applica ai processi in corso nei quali sia già stato disposto il giudizio immediato, ovvero, in caso di giudizio ordinario, sia stato dichiarato aperto il dibattimento.

1. **379.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Sasso.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. La presente legge non si applica ai processi in corso nei quali sia già stato

disposto il giudizio direttissimo, ovvero, in caso di giudizio ordinario, sia stato dichiarato aperto il dibattimento.

- 1. 380.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Sereni.

*Sopprimere il comma 7.*

- \*1. 73.** Russo Spena, Mascia.

*Sopprimere il comma 7.*

- \*1. 387.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Pecoraro Scanio.

*Al comma 7, sostituire le parole: il giorno successivo a con le seguenti: noventa giorni dopo.*

- 1. 388.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Paola Mariani.

*Al comma 7, dopo le parole: entra in vigore il aggiungere la seguente: sessantesimo.*

- 1. 389.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Motta.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis. (Copertura finanziaria).** — 1. All'onere derivante dall'attuazione della

presente legge, determinato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per gli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

- 1. 01.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Raffaella Mariani.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis. (Copertura finanziaria).** — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

- 1. 02.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Violante, Boccia.

**DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE (GIÀ ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2031, STRALCIATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA IL 12 FEBBRAIO 2002)  
(2031-TER)**

**(A.C. 2031-ter – Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

*(Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ed in conformità alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 9 ottobre 2001. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'attuazione della direttiva avvenga nel rispetto degli obblighi

derivanti da accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione sul brevetto europeo, dalla Convenzione sulla diversità biologica, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, dal primo Protocollo sul divieto di clonazione di esseri umani, fatto a Parigi il 12 gennaio 1998, n. 168, e dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), e non ne pregiudichi, comunque, l'osservanza;

b) consentire la possibilità di brevettare:

1) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;

2) un processo attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale, purché abbia i requisiti di un'invenzione;

c) prevedere che un brevetto possa essere concesso per qualsiasi applicazione nuova di un prodotto già brevettato;

d) prevedere l'esclusione dalla brevettabilità del corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché l'esclusione della brevet-

tabilità della mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;

e) consentire la possibilità di brevettare un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere;

f) confermare l'esclusione dalla brevettabilità dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

g) prevedere l'esclusione dalla brevettabilità delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali. Tale esclusione riguarda, in particolare:

1) tutti i procedimenti di clonazione umana;

2) i procedimenti o i prodotti che siano applicati alle cellule germinali che sono contenute nelle ghiandole riproduttive;

3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;

4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze

senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;

h) prevedere un meccanismo di salvaguardia per cui, previa comunicazione alla Commissione europea, possa essere estesa, se del caso, l'esclusione dalla brevettabilità anche ad altre invenzioni biotecnologiche per motivi di ordine pubblico e buon costume, tutela della salute e dell'ambiente;

i) prevedere l'obbligo che la provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, venga dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di appurare il rispetto della legislazione d'accesso e di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico dal quale è stato isolato;

l) escludere la possibilità di brevettare una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; considerare ciascuna sequenza autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione;

m) consentire la brevettabilità di invenzioni riguardanti piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o razza animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici;

n) confermare l'esclusione della brevettabilità delle varietà vegetali e delle razze animali, nonché dei procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali;

o) prevedere l'esclusione della brevettabilità delle nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di procedimento di ingegneria genetica;

p) prevedere che, nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se una invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana, la persona da cui è stato prelevato tale materiale abbia espresso il proprio consenso libero e informato a tale prelievo, in base alla normativa vigente;

q) prevedere che nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se l'invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, debba essere prodotta una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie;

r) disciplinare l'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, prevedendo che ciò avvenga nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994;

s) disciplinare l'ambito e le modalità per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, escludendo, in particolare, la possibilità della rivendita del bestiame in funzione di un'attività di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola;

t) prevedere che, dietro pagamento di un canone adeguato, venga assicurato il rilascio di una licenza obbligatoria a favore:

1) del costituente, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale;

2) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale;

3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta al Parlamento ogni anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione della presente legge, una relazione sull'applicazione del decreto medesimo.

4. Tutti gli atti giuridici e le operazioni negoziali compiuti in violazione dei divieti previsti dal comma 2 sono nulli.

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTANTI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 1.

*(Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche).*

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* ed in conformità alle linee di protezione dell'agrobiodiversità contenute nel Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione approvato dalla Conferenza biennale della FAO il 3 novembre 2001.

**\*1. 28.** (ex \*6. 5.) Verneti, Marcora, Bindi, Realacci, Fioroni.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* ed in conformità alle linee di protezione dell'agrobiodiversità contenute nel Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione-FAO, del 3 novembre 2001.

**\*1. 45.** (ex 6. 4.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* Ministro delle attività produttive, *aggiungere le seguenti:* del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro della salute, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole:* della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

**1. 81.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* su proposta *aggiungere le seguenti:* del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio,

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole:* dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali.

**\*\*1. 29.** (ex 6. 52.) Vernetti, Marcora, Bindi, Realacci, Fioroni.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* su proposta *aggiungere le seguenti:* del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio.

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole:* dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali.

**\*\*1. 54.** (ex 6. 52.) Arrighi, Briguglio, Cirielli, Bellotti.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole:* brevetto europeo, *aggiungere le seguenti:* firmato a Monaco il 5 settembre 1973.

*Conseguentemente, alla medesima lettera:*

*dopo le parole:* diversità biologica, *aggiungere le seguenti:* fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;

*dopo le parole:* commercio (TRIPS), *aggiungere le seguenti:* adottato a Marrakech il 15 aprile 1994.

**1. 70.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole:* sul brevetto europeo, *aggiungere le seguenti:* dal Trattato di Amsterdam per quanto attiene la più stretta osservanza del principio di precauzione,

**1. 4.** (ex 6. 6.) Deiana, Valpiana, Vendola.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole:* dalla Convenzione sulla diversità biologica *aggiungere le seguenti:* , tenendo conto in particolare del principio dell'equa distribuzione dei benefici.

**\*1. 46.** (ex \*6. 54.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole:* dalla Convenzione sulla diversità biologica

*aggiungere le seguenti:* , tenendo conto in particolare del principio dell'equa distribuzione dei benefici.

**\*1. 27.** (ex \*6. 57.) Verneti, Realacci, Bindi, Marcora, Fioroni.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da:* dalla Convenzione del Consiglio fino a: n. 168,

**1. 34.** Fioroni, Verneti.

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola:* (TRIPS) *aggiungere le seguenti:* e dal Trattato sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione approvato dalla Conferenza biennale della FAO del 3 novembre 2001.

**\*1. 5.** (ex 6. 8.) Valpiana, Deiana.

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola:* (TRIPS) *aggiungere le seguenti:* e dal Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione approvato dalla Conferenza biennale della FAO il 3 novembre 2001.

**\*1. 18.** (ex \*6. 9.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola:* (TRIPS) *aggiungere le seguenti:* e dal Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione approvato dalla Conferenza biennale della FAO il 3 novembre 2001.

**\*1. 47.** (ex \*6. 55.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola:* (TRIPS) *aggiungere le seguenti:* e dal Trattato internazionale sulle risorse genetiche

per l'agricoltura e l'alimentazione approvato dalla Conferenza biennale della FAO il 3 novembre 2001.

**\*1. 55.** (ex \*6. 56.) Verneti, Marcora, Bindi, Realacci, Fioroni.

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola:* (TRIPS), *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo ad un uso corretto dell'articolo 27(3) sulla brevettazione « *sui generis* »,.

**1. 61.** (ex 6. 101.) Verneti, Realacci, Bindi, Marcora, Fioroni.

*Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole:* isolato dal suo ambiente naturale o.

**\*1. 19.** (ex \*6. 10.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole:* isolato dal suo ambiente naturale o.

**\*1. 30.** (ex \*6. 58.) Verneti, Marcora, Bindi, Realacci, Fioroni.

*Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole:* , anche se preesistente allo stato naturale.

**\*\*1. 6.** Valpiana, Deiana, Vendola.

*Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole:* , anche se preesistente allo stato naturale.

**\*\*1. 16.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole:* anche se con le seguenti: purché non.

**\*1. 33.** Fioroni, Verneti, Marcora.

*Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: anche se con le seguenti: purché non.*

**\*1. 60.** Arrighi, Bellotti, Cirielli.

*Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire la parola: processo con le seguenti: procedimento tecnico.*

**\*\*1. 26.** (ex \*6. 61.) Vernetti, Bindi, Marcora, Realacci, Fioroni.

*Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire la parola: processo con le seguenti: procedimento tecnico.*

**\*\*1. 48.** (ex \*6. 60.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**\*1. 7.** Deiana, Valpiana, Vendola.

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**\*1. 17.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nei limiti di non dannosità e tutela della salute umana.*

**1. 35.** Fioroni, Vernetti.

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: brevettabilità del corpo umano aggiungere le seguenti: e delle sue parti e componenti.*

**\*1. 20.** (ex \*6. 12.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: brevettabilità del corpo umano aggiungere le seguenti: e delle sue parti e componenti.*

**\*1. 31.** (ex \*6. 63.) Vernetti, Realacci, Bindi, Marcora, Fioroni.

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: brevettabilità del corpo umano aggiungere le seguenti: e delle sue parti e componenti.*

**\*1. 56** (ex \* 6. 13.) Valpiana, Deiana, Vendola.

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: brevettabilità del corpo umano aggiungere le seguenti: e del corpo delle scimmie antropomorfe.*

**1. 8.** (ex 6. 11.) Valpiana, Vendola.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) prevedere che non siano brevettabili invenzioni biotecnologiche che prevedano manipolazioni genetiche interspecie finalizzate a produrre nuove varietà vegetali o razze animali o per modificare le caratteristiche di quelle esistenti;*

**1. 49.** (ex 6. 65.) Rava, Gambini, Cialente, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Sandi, Stramaccioni, Franci.

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

**1. 21.** (vedi 6. 14.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 2, lettera e), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a tutela della salute umana.*

**1. 58.** Fioroni, Vernetti.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis) prevedere che il brevetto posto su un elemento isolato dal corpo umano o*

diversamente prodotto tramite un procedimento tecnico ed utilizzabile ai fini industriali, non impedisca la libera disponibilità di tale elemento come materiale biologico, che può servire, anche nel caso di sequenze nucleotidiche sovrapposte, ad eventuali ulteriori utilizzazioni per differenti applicazioni industriali;

- 1. 50.** (ex 6. 69.) Rava, Gambini, Cialente, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Sandi, Stramaccioni, Franci.

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole:* per il trattamento chirurgico o terapeutico *con le seguenti:* di prevenzione, di trattamento chirurgico o terapeutico e di riabilitazione.

- 1. 23.** (ex 6. 70.) Ercole.

*Al comma 2, lettera g), alinea, primo periodo, dopo la parola:* prevedere *aggiungere le seguenti:* , in conformità ai principi contenuti nell'articolo 27, secondo comma, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS),

- 1. 71.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera g), alinea, primo periodo, sopprimere le parole:* , all'ordine pubblico e al buon costume.

- 1. 9.** (ex 6. 17.) Deiana, Valpiana, Vendola.

*Al comma 2, lettera g), alinea, primo periodo, sopprimere le parole da:* , alla tutela della salute *fino alla fine del periodo.*

- 1. 1.** (vedi 6. 74.) Raisi, Saia.

*Al comma 2, lettera g), alinea, primo periodo, dopo le parole:* alla tutela della salute *aggiungere le seguenti:* e dell'ambiente.

- 1. 10.** (ex 6. 19.) Valpiana, Deiana, Vendola.

*Al comma 2, lettera g), alinea, primo periodo, sopprimere la parola:* gravi.

- 1. 11.** (ex 6. 20.) Deiana, Valpiana, Vendola.

*Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo la parola:* umana *aggiungere le seguenti:* e delle scimmie antropomorfe.

- 1. 12.** (ex 6. 22.) Valpiana, Vendola.

*Al comma 2, lettera g), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) i procedimenti di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia ai fini procreativi sia ai fini di ricerca;

- 1. 24.** (ex 6. 75.) Ercole.

*Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:*

2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano.

- 1. 72.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera g), numero 2), sopprimere le parole:* che sono contenute nelle ghiandole riproduttive.

- 1. 36.** Fioroni, Verneti.

*Al comma 2, lettera g), numero 2), aggiungere, in fine, le parole:* ivi compresi i procedimenti di individuazione di una sequenza o sequenza parziale di un gene.

- 1. 57.** Ercole.

*Al comma 2, lettera g), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

4-bis) Le invenzioni riguardanti protocolli di *screening* genetico il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche.

**1. 73.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera g), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

4-bis) le invenzioni riguardanti protocolli di *screening* genetico il cui sfruttamento possa condurre ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche.

**1. 13.** (ex 6. 27.) Valpiana, Deiana, Vendola.

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

g-bis) prevedere obbligatoriamente che piante e animali modificati geneticamente vengano registrati in appositi libri genealogici e che la loro utilizzazione debba essere permanentemente accompagnata dalla identificazione della loro origine transgenica.

**1. 22.** (ex 6. 28.) Zanella, Pecoraro Scania, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 74  
DELLE COMMISSIONI.

*All'emendamento 1. 74 delle Commissioni, sostituire la parola: possa con la seguente: debba.*

**0. 1. 74. 1.** Verneti, Marcora, Fioroni.

*Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:*

h) prevedere che l'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dalla lettera g), possa richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

**1. 74.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: e buon costume, tutela della salute e ambiente con le seguenti: o di moralità pubblica, nonché per proteggere la vita e la salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali.*

**1. 52.** (ex 6. 83.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

*Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole: , tutela della salute e dell'ambiente.*

**1. 2.** (ex 6. 82.) Raisi, Saia.

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: o vegetale aggiungere le seguenti: o umana.*

**1. 37.** Fioroni, Verneti.

*Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: legislazione d'accesso e di esportazione con le seguenti: legislazione in materia di importazione e di esportazione.*

**1. 75.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera l), dopo le parole: specificatamente rivendicata aggiungere le seguenti: a tutela della salute umana.*

**1. 59.** Fioroni, Verneti.

*Al comma 2, lettera n), dopo le parole: varietà vegetali aggiungere le seguenti: già esistenti in natura.*

**1. 76.** Le Commissioni.

*Al comma 2, lettera n), sostituire la parola: confermare con la seguente: prevedere.*

**1. 90.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera p), dopo la parola: prelievo aggiungere le seguenti: e utilizzazione.*

**1. 77.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole: delle varietà vegetali e.*

**1. 80.** Le Commissioni.

*Al comma 2, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:*

*p-bis) prevedere che, nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se un'invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine vegetale, alla persona che conserva, o istituzione o Paese in cui è stato prelevato tale materiale, parti e/o componenti genetiche, debba essere garantita la possibilità di esprimere il proprio consenso libero ed informato a tale prelievo, alla sua utilizzazione ed allo sfruttamento ai fini commerciali, in base agli accordi internazionali sottoscritti o in vigore ed in conformità alla legislazione del Paese in cui il prelievo è avvenuto;*

**1. 53.** (ex 6. 94.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

*Al comma 2, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:*

*p-bis) prevedere che, nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se un'invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine vegetale, alla persona che con-*

*serva, o istituzione o Paese in cui è stato prelevato tale materiale, parti e/o componenti genetiche, debba essere garantita la possibilità di esprimere il proprio consenso libero ed informato a tale prelievo, in base agli accordi internazionali sottoscritti o in vigore ed in conformità alla legislazione del Paese in cui il prelievo è avvenuto;*

**1. 32.** (ex 6. 93.) Vernetti, Marcora, Bindi, Realacci, Fioroni.

*Al comma 2, lettera s), sostituire la parola: rivendita con le seguenti: ulteriore vendita.*

**1. 78.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:*

*u) prevedere la nullità di tutti gli atti giuridici e delle operazioni negoziali compiuti in violazione dei divieti previsti dal presente comma.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

**1. 79.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

**(A.C. 2031-ter – Sezione 2)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la Conferenza biennale della FAO ha approvato il 3 novembre 2001 il Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione;

il Governo italiano ha firmato tale trattato, non ancora però recepito nella legislazione nazionale;

la tutela della biodiversità è ritenuta, in tutte le sedi scientifiche ed istituzionali internazionali di prestigio, argomento degno della massima attenzione da introdurre nella normativa di tutti i paesi;

l'attività di tutela della biodiversità contribuisce alla conservazione di specie e varietà vegetali che danno luogo a prodotti alimentari, che altrimenti correrebbero il rischio di essere persi per sempre anche nel nostro Paese,

impegna il Governo

ad attivarsi e collaborare per un rapido recepimento di tale importante trattato;

ad adoperarsi in sede di applicazione dell'emanando decreto legislativo per il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, per la piena aderenza alle linee di protezione dell'agrobiodiversità contenute nel Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione, approvato dalla conferenza biennale della FAO del 3 novembre 2001.

9/2031-ter/1. Valpiana, Deiana.

La Camera,

premesso che la lettera *m*) del provvedimento contiene la previsione di brevettabilità di invenzioni riguardanti piante o animali;

considerato che il mondo animale e quello vegetale quali noi conosciamo sono il risultato di processi evolutivi che si sono verificati nell'arco di milioni di anni o che le modificazioni genetiche prodotte dall'uomo non possono essere valutate in tutte le loro implicazioni con riferimento a tempi altrettanto lunghi;

in applicazione del principio di precauzione, seppure visto nell'ottica della possibilità di interventi di modificazioni genetiche all'interno dello stesso « regno » di appartenenza, animale o vegetale che sia,

impegna il Governo

a valutare se nell'esercizio della delega sia opportuno introdurre adeguate prescrizioni tese ad evitare la possibilità di brevettare modifiche genetiche derivanti da interventi che mettano in sequenza geni di origine animale con geni di origine vegetale.

9/2031-ter/2. (Testo così modificato nel corso della seduta) Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge delega in esame è finalizzato al recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

la direttiva è stata approvata dal Parlamento europeo nel luglio 1998, sono quindi passati oltre quattro anni dalla sua emanazione, un lasso di tempo molto lungo, che diventa enorme se si pensa alla materia che questa direttiva vuole regolamentare;

in questi anni la ricerca è andata avanti, così come è cresciuto il ruolo e il peso delle biotecnologie, per le quali si prevede nel prossimo futuro una crescita esponenziale;

il dibattito su questa materia, anche in relazione ai problemi etici che essa solleva, è andato avanti, tanto che la direttiva risulta ormai essere indiscutibilmente obsoleta e inadeguata;

il termine ultimo per il recepimento di questa direttiva da parte degli Stati membri dell'Unione europea era stato fissato al 30 luglio 2000, e a ben oltre

due anni di distanza da questa data, solamente sei paesi su 15 hanno provveduto a recepirla;

la maggioranza dei Paesi europei non ha quindi ancora provveduto ad emanare le norme nazionali di recepimento. Tra questi, Lussemburgo, Francia, e Germania hanno dichiarato di non avere intenzione, per ora, di farlo. Il Parlamento tedesco ha rinviato *sine die* il recepimento della stessa;

la direttiva 98/44 dà una protezione giuridica e quindi un diritto di proprietà agli inventori di biotecnologie, creando un diritto di proprietà temporaneo. Si crea quindi, in una materia così delicata e strategica quale quella della brevettabilità del vivente, un monopolio di fatto sull'invenzione, e conseguente rischio di dipendenza dal punto di vista dell'approvvigionamento delle materie prime alimentari, e di impoverimento generico;

non sono per nulla e certi gli impatti sanitari e ambientali, ancora troppo poco approfonditi soprattutto a medio e a lungo termine (basta pensare all'impatto degli OGM nel breve, medio e lungo periodo sulla salute umana, sui sistemi ecologici, sui sistemi agrari);

il « principio di precauzione », assente nella direttiva, è un principio riconosciuto a livello internazionale, sancito dalla Convenzione sulla biodiversità e inserito nel Trattato dell'Unione europea, in base al quale va giudicato sicuro e quindi immesso sul mercato un prodotto o un processo produttivo solo quando è stato eliminato qualunque dubbio sulla sua nocività per la salute e l'ambiente;

nel vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, che si è svolto a fine agosto scorso a Johannesburg, l'Unione europea ha posto formalmente tra le sue priorità quello della centralità del principio di precauzione, e il documento finale di Johannesburg relativo al « Piano d'azione », seppur rivedendo in parte detto prin-

cipio, ha comunque riaffermato la necessità di un "approccio di precauzione »;

numerossime istituzioni sia scientifiche, che etiche, che politiche, tra cui ad esempio i comitati Nazionali di bioetica francese e italiano, la British medical association, l'Istituto Curie di Parigi, si sono appellate contro la direttiva stessa;

questa direttiva europea non prevede — tra le altre cose — la necessità del rispetto degli obblighi derivanti da importanti convenzioni e accordi internazionali — in parte considerati al comma 2, articolo 1, del disegno di legge delega all'esame del Parlamento — in materia di brevetti, di diritti dell'uomo, di dignità dell'essere umano, di divieto di donazione di esseri umani;

è evidente quindi la necessità che la Commissione europea riconsideri l'intera materia, facendosi così carico del disagio e della contrarietà espressa in maniera netta da alcuni dei principali paesi dell'Unione europea, che si oppongono motivatamente al suddetto recepimento;

attualmente il mercato delle biotecnologie è dominato da poche grandi società, multinazionali private, le quali attraverso i brevetti attuano un sistema di controllo delle sementi del pianeta che rischia di strangolare ancora di più le economie dei paesi del terzo mondo;

risulta pertanto indispensabile fissare delle regole, delle linee guida internazionali che possano garantire che in futuro il mercato biotecnologico possa essere utilizzato in modo positivo per l'umanità, così da non avere una ripercussione negativa sulla salute e sull'ambiente;

in questa ottica, e in armonia con la Convenzione sulla biodiversità adottata nel 1992, si pone — tra gli altri — il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma dalla trentunesima riunione della Conferenza della Fao il 3

novembre 2001. È un Trattato molto importante per la tutela delle risorse genetiche vegetali, che mira ad introdurre più trasparenza e maggiore accesso per i paesi più poveri al mercato globale delle sementi;

un primo passo — questo del Trattato Fao — per la tutela della biodiversità agricola, in una prospettiva rivolta al raggiungimento della piena sovranità alimentare dei Paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo non ultimo di ripartire equamente i benefici derivanti dalle attività legate alle risorse genetiche;

il 6 giugno ultimo scorso il Governo italiano, nella persona del ministro per le politiche agricole, in occasione del vertice Fao tenutosi a Roma, ha firmato e sottoscritto — insieme a tutti i paesi della Unione europea — il suddetto Trattato;

è in preparazione presso la Commissione europea una direttiva sulle sementi, che dovrà essere successivamente discussa e approvata dal relativo Parlamento;

impegna il Governo:

ad adoperarsi a livello internazionale e presso gli altri paesi europei, affinché si riconsideri la direttiva 98/44/CE al fine di una sua sostanziale rielaborazione;

a riaprire in Europa la discussione sulla attuale disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e sul regime brevettuale al fine di assicurare un regime di protezione efficace ed equilibrato, e rivedere a livello comunitario tutta la materia delle manipolazioni genetiche e del loro sfruttamento commerciale;

a valutare l'opportunità di inserire all'interno del futuro decreto legislativo di recepimento il rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato Fao sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, che il nostro Governo ha sottoscritto solo pochi mesi fa.

9/2031-ter/3. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO, IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE (1798)*

*(A.C. 1798 - Sezione 1)*

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premesso che:

il testo del disegno di legge n. 1798, pur con le integrazioni apportate dalla Commissione, resta estremamente generico e indeterminato nella individuazione dei principi e criteri direttivi generali e specifici e, quindi, sostanzialmente elude una delle condizioni poste dall'articolo 76 della Costituzione;

in particolare, per quanto attiene ai principi e criteri direttivi generali, appare indeterminata, oltre che impropria, la previsione di una finalità attinente la tutela della concorrenza, cui subordinare la nuova normativa della tutela ambientale, nel momento in cui si vuole adeguare quest'ultima ad una non meglio specificata disciplina vigente negli altri paesi dell'Unione europea, senza alcuna indicazione dei criteri di scelta in caso di difformità, lasciando così piena discrezionalità al Governo, mentre l'unico parametro di riferimento valido dovrebbe essere rappresentato dalle direttive comunitarie;

non sono citati i principi di prevenzione, precauzione, correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni am-

bientali già verificatisi, nonché di responsabilità per gli autori delle attività inquinanti;

per quanto riguarda invece i criteri specifici, le problematiche relative all'attività di gestione dei rifiuti sembrano ridursi alla previsione di controlli, peraltro circoscritti alla sola fase dello smaltimento, mentre sono totalmente assenti indicazioni circa le finalità della gestione del ciclo, dalla necessaria condivisione delle responsabilità alla riduzione della pericolosità in fase di smaltimento finale, con riferimento sia alla protezione dell'ambiente sia alla tutela della salute umana. Non vi è alcun richiamo all'esigenza di tendere a realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali. Né vi è alcuna indicazione rivolta a perseguire l'applicazione omogenea nel territorio nazionale della tassa sullo smaltimento e della tariffa sui rifiuti urbani;

ancora, non si prevedono specifiche e adeguate forme di stanziamento per la bonifica dei siti contaminati da aziende non più operanti o da ignoti, prefigurando sia pure implicitamente una inevitabile ricaduta dei relativi oneri sul bilancio dello Stato, salvo non si vogliano lasciare inattuato le misure previste;

neppure si riscontrano previsioni in materia di piani e di autorità di bacino, di analisi del rischio idrogeologico, di conoscenza geologica del territorio;

addirittura, quando si tratta di disciplinare l'estensione del territorio sotto-

posto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, il mancato richiamo ai principi ed alle finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sembra quasi voler conferire al Governo una delega in bianco a derogare a disposizioni rivolte alla salvaguardia dei territori di particolare rilievo paesaggistico ed ambientale;

infine, appare davvero singolare che a fronte di una generale rivisitazione della normativa relativa al complesso delle tematiche legate all'ambiente non si sia sentita l'esigenza di procedere ad una codificazione dei reati ambientali;

le ampie lacune evidenziate rappresentano solo una esemplificazione della

inadeguatezza del testo a fornire al Governo indicazioni precise e puntuali così come richiesto dalla lettera e dallo spirito dell'articolo 76 della Costituzione, già richiamato,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 1798.

**n. 1.** Vigni, Relacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Vendola, Bandoli, Calzolaio, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi.